

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15521 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: SCODITTI ENRICO

Data pubblicazione: 07/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso 13487-2015 proposto da:

RIBISI GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MINEO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO BERTAZZOLO, LUCA BORCHIA;

- *ricorrente* -

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

contro


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FARRUGGIO GERO, GINEX CARMELINA, TERRANOVA
CALOGERO, TERRANOVA GIUSEPPINA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 253/2014 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata l'08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
SCODITTI.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

Gaetano Ribisi convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento – sezione distaccata di Canicattì Gero Farruggio, T.S. Cars di Terranova Salvatore e Carige Assicurazioni s.p.a, chiedendo il risarcimento di danno derivato da sinistro stradale. Espose la parte attrice che, mentre procedeva alla guida di ^{un}ciclomotore, con a bordo Maria Santillo, l'autovettura condotta dal Ferruggio aveva improvvisamente svoltato a sinistra per accedere ad area di servizio, senza concedere la dovuta precedenza e così determinando lo scontro con il ciclomotore viaggiante nella direzione opposta. Disposta la riunione con il giudizio promosso dalla Santillo nei confronti anche di Fondiaria Sai s.p.a. (società assicuratrice del motociclo), il Tribunale adito, previo riconoscimento dell'esistenza del concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054, comma 2, cod. civ., condannò i convenuti in solido al pagamento in favore del Ribisi della somma di Euro 317.824,69 oltre interessi compensativi e Fondiaria Sai al pagamento in favore della Santillo della somma di Euro 32.891,00 oltre interessi. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli principali i due originari attori ed appello incidentale le società assicuratrici. Con sentenza di data 8 aprile 2014 la Corte d'appello di Palermo condannò Gero Farruggio, T.S. Cars di Terranova Salvatore e Carige Assicurazioni s.p.a al pagamento in favore di Gaetano Ribisi della somma di Euro 430.691,72, oltre interessi, esclusi però gli interessi sull'importo di Euro 19.750,00 relativo alle future sostituzioni protesiche, ed elevò ad Euro 43.778,43 oltre interessi l'importo liquidato in favore della Santillo.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che dal verbale dei carabinieri si evinceva quanto segue: al momento dell'impatto l'autovettura aveva completamente invaso la corsia di marcia opposta ed una limitata parte del veicolo era oltre la linea di confine della carreggiata, all'interno dell'area di servizio; al momento della

collisione l'autovettura aveva la terza marcia innestata e dunque era in movimento; non vi era alcuna traccia di frenata da parte del motociclista. Aggiunse, premesso che vi era buona visibilità, che era logico ritenere che, pur avendo il conducente dell'autovettura intrapreso una manovra imprudente, il conducente del motociclo era stato pienamente in grado di porre in essere le manovre di emergenza idonee ad evitare lo scontro o a limitarne grandemente le conseguenze (frenata, deviazione a sinistra), e che se ciò non era stato fatto era dipeso da disattenzione o errata valutazione della distanza o da imperizia nella guida del motociclo. Osservò inoltre che il CTU aveva valutato in Euro 38.500,00 il costo della componentistica protesica che il Ribisi avrebbe dovuto acquistare in futuro perché non rimborsabile dal SSN e che andava pertanto riconosciuto l'importo ridotto alla metà, senza interessi compensativi trattandosi di esborsi futuri.

Ha proposto ricorso per cassazione Gaetano Ribisi sulla base di tre motivi e resiste con controricorso Carige Assicurazioni s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta fondatezza di primo e secondo motivo e di inammissibilità del terzo motivo del ricorso. Con ordinanza di data 21 maggio 2018 è stato concesso termine al ricorrente per il deposito di documentazione relativa al procedimento notificatorio nei confronti di Gero Farruggio e Giuseppina Terranova ed in mancanza per la rinnovazione della notificazione. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Considerato che:

con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che, avuto riguardo alla subita amputazione sia del braccio destro che della gamba destra, la corte territoriale ha omesso di esaminare la circostanza dei costi da sopportare non solo



per l'arto inferiore ma anche per quello superiore e che la CTU aveva determinato il costo della protesi per l'arto superiore nell'importo di Euro 19.000,00 (pag. 11 della CTU).

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che la corte territoriale ha omesso di esaminare la circostanza della periodica sostituzione delle protesi e dei relativi costi, evidenziata anche nella CTU disposta in appello (pp. 10 e 13), e non ha considerato che il costo di Euro 38.500,00 è pari ad una sola fornitura di protesi. Aggiunge che i tempi di rinnovo risultano indicati alle pagine 10 e 13 della consulenza (cinque anni).

I motivi, primo e secondo, sono manifestamente fondati. Le censure sono rispettose della modalità di denuncia del vizio motivazionale così come illustrate da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, sia per ciò che concerne la sede processuale della circostanza fattuale che per quanto concerne la sua decisività. Lungo l'arco della motivazione della decisione impugnata risulta effettivamente omesso l'esame delle circostanze evidenziate nei due motivi di censura.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2, cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché motivazione contraddittoria ed illogica. Osserva il ricorrente che il giudice di merito non poteva fare ricorso alla presunzione di concorso di colpa dopo avere disatteso l'istanza di ammissione di CTU dinamico-ricostruttiva del sinistro in quanto la presunzione opera in via sussidiaria solo se le risultanze istruttorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. n. 6383 del 2013). Aggiunge che, una volta esclusa la rilevanza della CTU, il giudice di merito avrebbe dovuto concludere per la responsabilità esclusiva, o quanto meno prevalente, del conducente

dell'autovettura. Osserva inoltre che la motivazione è illogica e contraddittoria per le sue seguenti ragioni: essendo la carreggiata completamente occupata dall'autovettura messa di traverso, per evitare l'impatto il Ribisi avrebbe dovuto invadere l'opposta corsia di marcia dalla quale però provenivano altri veicoli; il soggetto che può errare nel valutare la distanza del mezzo antagonista è quello che omette di concedere la dovuta precedenza e non quello che procede normalmente lungo la propria corsia; dato che l'autovettura al momento dell'impatto era in movimento il Ribisi non ha avuto né tempo né spazio per mettere in atto una manovra di emergenza; il Farruggio con dichiarazione resa, per "una questione umana e morale", dopo la pronuncia di primo grado (e depositata in grado di appello), si è assunta la piena responsabilità dell'incidente e tale dichiarazione confessoria ha efficacia di piena prova nei confronti del conducente, sicché quanto meno nei confronti di costui la decisione di primo grado doveva essere riformata.

Il motivo è manifestazione infondata. Sulla base delle risultanze processuali, e segnatamente il processo verbale dei carabinieri, il giudice di merito ha concluso nel senso che la presunzione della colpa concorrente del soggetto danneggiato non poteva dirsi superata. Non ha rilievo ai fini della denunciata violazione dell'art. 2054, comma 2, la mancata ammissione di CTU in ordine alla dinamica del sinistro. La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (fra

le tante da ultimo Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218). Non può quindi venire in rilievo il principio di diritto, richiamato nel motivo di censura, secondo cui la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria, con la conseguenza che il giudice non può farvi ricorso dopo aver dichiarato irrilevanti le richieste istruttorie sulla dinamica dello scontro formulate da una parte, sul presupposto che vi fosse stata ammissione di responsabilità da parte dell'altro conducente (Cass. n. 6483 del 2013).

Il giudice di merito, peraltro, ha ritenuto non superata la presunzione di colpa non sulla base della mera funzione sussidiaria della regola sull'onere della prova, ma sulla base del positivo accertamento della quota di responsabilità del soggetto danneggiato, il quale, secondo quanto accertato, era stato pienamente in grado di porre in essere le manovre di emergenza idonee ad evitare lo scontro o a limitarne grandemente le conseguenze (frenata, deviazione a sinistra), e se ciò non era stato fatto, ha concluso la corte territoriale, era dipeso da disattenzione o errata valutazione della distanza o da imperizia nella guida del motociclo.

L'ulteriore censura in termini di illogicità e contraddittorietà della motivazione è inammissibile in quanto rinvia alla formulazione del vizio motivazionale non più vigente e mira in realtà alla rivisitazione del giudizio di fatto, non consentita com'è noto in sede di legittimità.

Quanto alla dichiarazione di ammissione di responsabilità che sarebbe stata depositata in appello, in quanto resa successivamente alla decisione di primo grado, va evidenziato che, in violazione della prescrizione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., il ricorrente ha omesso di indicare in modo specifico, anche mediante una più puntuale trascrizione della dichiarazione, a chi sia stata la stessa diretta, posto che l'efficacia di piena prova di cui all'art. 2735

cod. civ. è collegabile solo alla dichiarazione fatta alla parte o a chi la rappresenta. Va aggiunto che la censura è stata comunque sollevata allo scopo di dimostrare l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, che è motivo di censura inammissibile per quanto sopra evidenziato.

P. Q. M.

accoglie il primo e secondo motivo del ricorso e rigetta il terzo motivo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 14 febbraio 2019


Il Presidente
Dott. Raffaele Frasca